



COMUNE DI LANZADA  
PROVINCIA DI SONDRIO

Via San Giovanni 432, 23020 Lanzada (So) – Tel 0342.45.32.43 Fax 0342.55.63.85

---

**Regolamento per la  
circolazione delle motoslitte  
nel Comune di  
Lanzada**

---

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Lanzada  
n.27 del 29 novembre 2010

# Indice

ART. 1	NORME DI RIFERIMENTO .....	2
ART. 2	DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DI MOTOSLITTE E VEICOLI ANALOGHI .....	2
ART. 3	AUTORIZZAZIONI IN DEROGA.....	3
ART. 4	VEICOLI DI SERVIZIO, SOCCORSO, POLIZIA E PROTEZIONE CIVILE.....	3
ART. 5	AUTORIZZAZIONE.....	3
ART. 6	VELOCITA' .....	4
ART. 7	PRESCRIZIONI PER LA GUIDA DI MOTOSLITTE .....	4
ART. 8	CONTROLLO DEGLI AGENTI DI POLIZIA .....	4
ART. 9	SANZIONI .....	4/5

## 1) NORME DI RIFERIMENTO

- Legge 689 del 24.11.1981 e s.m.i. (modifiche al sistema penale).
- D.lvo nr. 285 / 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada).
- DGR VIII - 7884 / 2008, modificata con DGR VIII- 9275 / 2009 (determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione Direttiva 92/43 / CEE e del D.P.R. 357/97 ed ai sensi degli artt. 3,4,5,6 del d.m. 17.10.2007, nr. 184).
- L.R. nr. 10 del 31.03.2008 (tutela della flora spontanea)
- L.R. nr. 31 del 05.12.2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), ed in particolare l'art 59:
- Comma 3: "Sulle strade agro - silvo - pastorali, sulle mulattiere e sui sentieri è vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio e di quelli autorizzati in base al regolamento comunale".
- Comma 4:
- "E' altresì vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli autorizzati dalla Regione, sui terreni appartenenti al patrimonio forestale della stessa, nonché in tutti i boschi e nei pascoli, ed eccezione dei mezzi di servizio".
- Regolamento Regionale nr. 5 del 20.07.2007 (tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale).
- Direttiva della Provincia di Sondrio nr. 0006561 del 28.02.2010.

## 2) DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DI MOTOSLITTE E VEICOLI ANALOGHI

Per ragioni di sicurezza, incolumità pubblica e tutela ambientale **è vietata la circolazione di motoslitte e veicoli analoghi** su tutto il territorio del Comune di Lanzada ad eccezione di quanto previsto al punto 3.

Sono altresì vietati **raduni non preventivamente autorizzati** di motoslitte sulle piste innevate anche nei periodi non interessati dall'apertura degli impianti sciistici.

Il presente regolamento, dove non diversamente specificato, si intende applicabile anche ai **veicoli analoghi** (gatto delle nevi, altri veicoli atipici in grado di circolare su ghiaccio o neve).

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per **CIRCOLAZIONE** si intende il **movimento, la fermata e la sosta sulle strade e aree pubbliche o aree aperte al pubblico passaggio**, sulle **piste da sci e aree innevate** (sino a 100 m. di distanza dalle stesse e da considerarsi aperte al pubblico passaggio in quanto non recintate, non

altrimenti delimitate e non riconducibili inequivocabilmente ad ambiti privati riservati alla proprietà).

### 3) AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

E' consentito il rilascio dell'autorizzazione in deroga ai:

**3.1. TITOLARI DI ATTIVITA' PRODUTTIVE/ECONOMICHE: tutti i giorni senza limiti di orario solo per il raggiungimento della propria sede e svolgimento delle proprie attività.**

**3.2. TITOLARI DI IMPRESE E PRIVATI CITTADINI** possono ottenere permessi temporanei, per l'esercizio di professioni a sostegno delle attività produttive.

**3.3** Associazioni sportive (in occasioni di manifestazioni autorizzate)<sup>1</sup>

Il transito delle motoslitte ai suddetti punti 3.1 e 3.2 è **autorizzato esclusivamente** utilizzando il percorso tracciato delle strade o sentieri esistenti.

### 4) VEICOLI DI SERVIZIO, DI SOCCORSO, DI POLIZIA E DI PROTEZIONE CIVILE

Salvo quanto stabilito dalla normativa in vigore resta inteso che:

- a) **le motoslitte e veicoli analoghi di servizio delle società di gestione degli impianti sciistici** possono circolare per motivi di servizio sulle proprie piste da sci;
- b) le motoslitte delle forze di polizia, di soccorso, di protezione civile possono circolare liberamente per motivi di servizio sul territorio del Comune di Lanzada.

### 5) AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione verrà concessa previa istanza sottoscritta dal richiedente da inoltrare all'Amministrazione Comunale del Comune di Lanzada corredata dalle certificazioni necessarie comprovanti la titolarità di cui ai punti 3.1 e 3.2, la copertura assicurativa dei mezzi e del pagamento a titolo di rimborso spese per il rilascio dell'autorizzazione di:

- **€. 10,00** per le categorie di utenti indicate al punto **3.1, 3.2;**
- **gratuitamente** per le categorie di utenti indicate al punto **3.3;**

Agli interessati verrà rilasciato un contrassegno di identificazione riportante lo stesso numero progressivo dell'autorizzazione al transito, che dovrà essere apposto in modo ben visibile sulla motoslitte.

La sottoscrizione della domanda comporta l'accettazione del presente Regolamento.

### 6) VELOCITA'

Il conducente del veicolo dovrà **moderare particolarmente la velocità** su qualsiasi tipo di percorso.

Il conducente del veicolo dovrà **ulteriormente ridurre la velocità e se necessario fermarsi** in presenza di persone e animali o quando risulta non agevole l'incrocio con altri veicoli o in mancanza di visibilità dovuta alle condizioni atmosferiche o alle caratteristiche del terreno;

### 7) PRESCRIZIONI PER LA GUIDA DI MOTOSLITTE

Per la guida di motoslitte è prescritto il possesso di patente di guida almeno di **categoria A;**

Per la guida di veicoli più complessi tipo "Gatto delle Nevi" ed in caso di **traino di slitte per il trasporto di merci o persone** è prescritto il possesso di patente di guida almeno di **categoria B.**

Non è consentito il sovraccarico né il traino di sciatori.

## 8) CONTROLLO DEGLI AGENTI DI POLIZIA

Gli Agenti incaricati della vigilanza sul rispetto del presente Regolamento hanno la facoltà, con modalità analoghe a quelle previste dal Codice della Strada per quanto attuabili, di ordinare al **conducente di fermarsi, di esibire i documenti** di guida, d'identità, di assicurazione, e visionare il numero di telaio del veicolo.

In caso di motoslitta in sosta (anche se riportante il contrassegno comunale) ed in assenza del conducente o proprietario l'Agente è autorizzato a **sollevare l'eventuale telo protettivo** per la verifica del numero di telaio; a controllo avvenuto il telo dovrà essere riposizionato.

In presenza di motoslitta priva di numero di telaio, o con numero di telaio abraso, qualora l'Agente, in assenza di conducente o proprietario, ravvisi la concreta possibilità di trovarsi di fronte ad un veicolo privo di assicurazione r.c., ne dispone, secondo i casi, il blocco o la rimozione, per evitare ulteriore pericolo alla circolazione; gli organi addetti al controllo possono altresì procedere al sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981, per la confisca amministrativa.

## 9) SANZIONI

Fermo restando quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.vo n. 285/1992 e s.m.i, dalla L.R. n. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), ed in particolare l'art. 59 ("comma 3: **sulle strade agro-silvo-pastorali, sulle mulattiere e sui sentieri è vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio e di quelli autorizzati in base al regolamento comunale di cui al comma 1**", "comma 4: **è altresì vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli autorizzati dalla Regione, sui terreni appartenenti al patrimonio forestale della stessa, nonché in tutti i boschi e nei pascoli, ad eccezione dei mezzi di servizio**), dalla Legge 363/2003 (sicurezza nella pratica degli sport invernali e di fondo) ed in particolare l'art. 16 ("comma 1: **è inibito ai mezzi meccanici l'utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.**", "comma 2: **i mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica**"), si applicano le sanzioni amministrative per le violazioni di seguito indicate:

- a) è vietato porre in circolazione motoslitte prive di numero di telaio o con numero di telaio abraso o reso non leggibile, tale da non consentire di individuarne il proprietario e verificarne la copertura assicurativa;
- b) è vietata la circolazione di motoslitte sul territorio del Comune, **in assenza di autorizzazione comunale valida** per la stagione invernale in corso;
- c) la motoslitta posta in circolazione, anche se in sosta, deve avere **copertura assicurativa** per responsabilità civile; il traino di **slitte con trasporto di passeggeri** dovrà essere riscontrabile dal certificato assicurativo;
- d) è vietata la guida di motoslitte senza il possesso della patente di guida indicata all'art. 7;
- e) il conducente deve essere sempre in grado di conservare il controllo della motoslitta al fine di evitare il verificarsi di sinistri con danni al proprio veicolo, alle pertinenze stradali o a terzi;
- f) è fatto obbligo al conducente/proprietario di fermarsi su richiesta degli Agenti impegnati nei controlli, di mostrare i documenti richiesti e consentire la visione del numero di telaio;

- g) in assenza di specifica autorizzazione comunale è vietato organizzare raduni di motoslitte sulle piste innevate, anche nei periodi o negli orari di non funzionamento degli impianti sciistici;
- h) è vietato condurre motoslitte con autorizzazione revocata;
- i) il conducente deve regolare la velocità in relazione alle caratteristiche e allo stato della strada o del fondo, del veicolo e del suo carico, alla presenza di veicoli, persone o animali, evitando di creare allarme o pericolo per la sicurezza della circolazione;
- l) i minori trasportati hanno l'obbligo di indossare e allacciare il casco protettivo (salvo che i veicoli siano dotati di adeguate strutture protettive e di contenimento); della violazione è responsabile il conducente e se non individuato, il proprietario.
- m) è vietato fuoriuscire anche minimamente dal tragitto, dai giorni e dagli orari indicati nell'autorizzazione.
- n) la velocità dovrà in ogni situazione di marcia e su qualsiasi tipo di percorso, essere moderata;
- o) la motoslitte posta in circolazione, anche se in sosta, deve **esporre il contrassegno di identificazione** in maniera ben visibile;
- p) la violazione delle disposizioni della **lett. a)** del presente articolo comporta il pagamento della sanzione amministrativa da €. **150,00 a €. 500,00** (in misura ridotta: **166,00** €.) la **rimozione o blocco del veicolo**, l'eventuale **sequestro cautelare ai fini della confisca amministrativa**;
- q) la violazione delle disposizioni delle **lett. b), c), d), e), f), g), h), i)** del presente articolo comporta il pagamento della sanzione amministrativa da €. **150,00 a €. 500,00** (in misura ridotta: **166,00** €.); la violazione delle disposizioni delle **lett. d) e), f), g), i)** comporta altresì **la revoca dell'autorizzazione** per la stagione invernale in corso;
- s) la violazione delle disposizioni delle **lett. l), m)** del presente articolo comporta il pagamento della sanzione amministrativa da €. **50,00 a €. 300,00** (in misura ridotta: **100,00** €);
- t) la violazione delle disposizioni delle **lett. n), o)** del presente articolo e di tutte le altre contenute nella presente regolamento comporta il pagamento della sanzione amministrativa da €. **25,00 a €. 100,00** (in misura ridotta **50,00** €).

Sono revocate le precedenti disposizioni che contrastano con quanto stabilito dal presente regolamento.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente regolamento.